



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Scienze Chimiche



Dipartimento | 25
di Eccellenza | 27

**Procedura aperta per la
Fornitura e installazione di un Microscopio Elettronico a Trasmissione *Cryo*-TEM
per il Dipartimento di Scienze Chimiche**

-
Progetto arCHIMede

CUP UNINA: E63C22003710006 – CUI: F00876220633202400058

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Antonella Giarra (antonella.giarra@unina.it)

Responsabile Scientifico del progetto: Prof. Luigi Paduano (luigi.paduano@unina.it)

Responsabile Amministrativo: Dott.ssa Gabriella De Ienner (deienner@unina.it)



Dipartimento di Scienze Chimiche

Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo

Edificio 5B

Via Cintia, 80126 Napoli

Email: dip.scienze-chimiche@unina.it Pec: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it



Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO	4
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 4 PENALI	5
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA'	6
ART. 6 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DEC DEL CONTRATTO	8
ART. 9 PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	8
ART. 10 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	9
ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI	9
ART. 12 SICUREZZA.....	10
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 14 RECESSO.....	11
ART. 15 SUBAPPALTO.....	12
ART. 16 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO.....	12
ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	14
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI	14





ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura e installazione di un Microscopio Elettronico a Trasmissione Cryo-TEM, approvata nel progetto arCHIMede del Dipartimento di Scienze Chimiche, CUP: E63C22003710006, previsto nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027, che consentirà studi ad alta risoluzione di una ampia varietà di materiali, sia di natura inorganica sia di natura organica, quali polimeri e campioni biologici, con la possibilità di effettuare osservazioni in condizioni criogeniche di campioni nel loro stato nativo (ad esempio in matrice acquosa).

Il sistema di Microscopia Elettronica a Trasmissione, Cryo-TEM, la cui descrizione tecnica è contenuta nell'**Elaborato Tecnico (All.1)**, allegato al presente Capitolato, rientra nelle attrezzature previste per il potenziamento mirato delle infrastrutture previsto nel Progetto Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2023-2027, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche (in seguito Dipartimento), per l'ampliamento delle indagini strutturali e morfologiche su scala micro e nanometrica finalizzata allo studio di sistemi di sistemi di sempre maggiore complessità nell'ambito della caratterizzazione di materiali nanostrutturati, complessi tra macro-biomolecole, sistemi nano-assemblati per farmaci e materiali.

L'attrezzatura scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita nuova di fabbrica, e completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato e dall'Elaborato tecnico (All.1), per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

Per la presente fornitura è prevista la prestazione dei seguenti servizi connessi:

1. Servizio di "Consegna, installazione, configurazione, formazione ed avvio operativo dell'apparecchiatura" fornita, da erogarsi in conformità alle modalità indicate dal presente Capitolato e dall'Elaborato tecnico (All.1);
2. Servizio di "Gestione in garanzia delle apparecchiature", da erogarsi in conformità alle modalità



indicate dal presente Capitolato e dall'Elaborato tecnico (All.1).

La fornitura dovrà essere installata a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato e dall'Elaborato tecnico (All.1), eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Sono compresi nella fornitura: il trasporto, eventuali spese doganali, la consegna, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio, di allocazione al piano, di installazione e messa in funzione, e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

L'installazione della fornitura andrà effettuata presso la sede del Dipartimento di Scienze Chimiche – Complesso Universitario Monte Sant'Angelo – Via Cintia, 21 – Edificio 5B – Corpo Q - Laboratorio al piano terra (codice NUTS ITF33).

L'appalto è a corpo.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- le disposizioni del presente Capitolato;
- le disposizioni dell'Elaborato tecnico (All.1);
- le disposizioni del DUVRI;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore.

Il presente appalto è, inoltre, regolato:

- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito "Codice");
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente PIAO per il triennio 2024-2026 (approvato dal C.d.A. nell'adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024) nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO approvato con Delibera del C.d.A. nell'adunanza del 30/01/2024 e pubbl. il 18/03/2024;



- delle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura deve essere effettuata entro **dieci (10) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 e 9 del Codice).

Le operazioni di montaggio delle apparecchiature e delle opere di installazione, ancorché comprendenti differenti fasi e soggetti, dovranno essere avviate entro **trenta (30) giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna.

Entro **sessanta (60) giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna dovrà essere eseguito e verbalizzato l'avvio operativo e la verifica di conformità, alla presenza del personale utilizzatore e verificatore.

Pertanto, il termine per l'esecuzione di tutte le attività, non solo la consegna delle attrezzature, ma anche l'installazione, la configurazione, e l'avvio operativo è stabilito in **dodici (12) mesi** dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero dell'art. 8 del d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 - come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021 e dall'art. 14 co. 4 del d.l. 13/2023).

Il termine potrà essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su richiesta motivata, da inviare al RUP.

ART. 4 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine



indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuato alla luce delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» e delle disposizioni di cui all'art.116 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.14 ed è tesa all'accertamento della perfetta funzionalità dell'attrezzatura oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal precedente art.1 del presente Capitolato e dall'Elaborato Tecnico (All.1).

Tutte le attrezzature oggetto della presente gara devono essere consegnate, rese operative e validate a completo carico dell'operatore economico.

La verifica di conformità è eseguita in contraddittorio. Al momento del completamento della fornitura oggetto del contratto, sarà redatto e sottoscritto dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), coadiuvato dalla Commissione Scientifica tecnico-consultiva, e dalla società aggiudicataria, un verbale di verifica di conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta tecnica, e le caratteristiche tecniche riportate nell'Elaborato Tecnico (All.1).

La società aggiudicataria è tenuta a prestare tutta l'assistenza all'effettuazione di tali verifiche nonché, a fronte dei rilievi trasmessi dal DEC e/o dal RUP mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche, si impegna a prestare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro a sua cura e spese, che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali la società aggiudicatrice deve dare comunicazione di "pronto alla verifica".

Le presenti prescrizioni integrano quelle generali degli atti di gara.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dal completamento della fornitura, il certificato di regolare esecuzione della fornitura, accertato dal DEC e vidimato per presa visione da parte del RUP.



ART. 6 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per **trentasei (36) mesi** dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente. Tale servizio deve coprire la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, ad assicurare la presa in carico delle segnalazioni in tempo uguale o minore ad 8 ore lavorative, dal momento della chiamata; parimenti dovrà garantire tempi di intervento inferiori a sette (7) giorni lavorativi. Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato un servizio di assistenza tecnica che garantisca il regolare funzionamento dell'apparecchiatura; saranno dunque comprese tutte quelle operazioni di manutenzione preventiva e/o ordinaria e/o straordinaria, che sono previste o anche solo raccomandate dai manuali originali dei sistemi forniti. Le parti e i materiali di consumo necessari ed utilizzati negli interventi di manutenzione preventiva sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Fino alla verifica di conformità, il Dipartimento non è autorizzato all'uso dello strumento.

La formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione e dei software di gestione, comprensivo di prove funzionali su campioni proposti dall'acquirente, per una durata minima di **dieci (10) giorni** verrà eseguita dopo la verifica di conformità della strumentazione.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 106 del Codice a cui si rimanda, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia fideiussoria, questa dovrà contenere espressamente la dichiarazione del garante:

- a) di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, dell'articolo 1957 del Codice Civile;
- b) di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- c) circa l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.



La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 117 del Codice.

ART. 8 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DEC DEL CONTRATTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento, coordinamento, organizzazione ed il controllo dell'esecuzione della fornitura come individuate dal vigente quadro normativo, in particolare l'art. 15 e All. I.2 del Codice, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), nella persona della dott.ssa Antonella Giarra.

Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che sarà successivamente nominato, compete il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché dell'espletamento di tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 PAGAMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a)** dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, riportando nella stessa il CIG identificativo della procedura, il CUP del progetto ed il CUI, solo dopo aver ricevuto il certificato di regolare esecuzione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Al fine di accelerare il già menzionato accertamento, la società potrà emettere un proforma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà



rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

- b)** ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, l'Amministrazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c)** il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi al Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., esonerando espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la già menzionata modalità.

ART. 10 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice e dell'art. 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

L'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi avviene ai sensi della disciplina prevista dall'art. 3 dell'All. II.2-bis del Codice.

Ad ogni modo, la richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Procedimento, supportato dal Direttore



dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ed in ogni caso secondo il disposto dell'art. 60, co.3 del Codice. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 12 SICUREZZA

Il Fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a prendere visione dell'elaborato preliminare "DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – ex art.26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii." ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante una proposta di integrazione, da presentarsi prima della stesura del DUVRI definitivo e della stipula del contratto.

Il Fornitore si impegna a fornire il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza e all'esecuzione dell'appalto.

Nell'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a carico della ditta aggiudicataria qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso dell'esecuzione della prestazione, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, alle suppellettili del Dipartimento o di terzi.

Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Amministrazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del





Codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al momento della verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette il Dipartimento procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Dipartimento e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 14 RECESSO





Trova applicazione l'art. 123 del Codice cui espressamente si rimanda.

ART. 15 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 D.lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.

ART. 16 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art.120, co 12 del Codice.

ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., come integrato con D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Coerentemente con quanto sancito dal citato Decreto legislativo, il trattamento di tali dati sarà improntato





ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., alla Stazione Appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Finalità del trattamento operato dalla Stazione Appaltante: il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Stazione Appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare: i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione del servizio) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della stazione Appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente consentito giusta Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto prescritto nell'Autorizzazione medesima. Qualora la Stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. non potranno essere utilizzati in alcun modo.

Modalità del trattamento: i dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venire a





conoscenza, i responsabili e gli incaricati degli uffici della Stazione Appaltante.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati: a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.; i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unina.it; titolare del trattamento: è Università degli Studi di Napoli Federico II C.so Umberto I 40, 80138 Napoli.

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della società aggiudicatrice le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti agli atti contrattuali.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Antonella Giarra

